

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV-ter**
N. **8-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **CARMELO CARRARA**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MICCICHÈ

per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 25 ottobre 1995

Presentata alla Presidenza il 28 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vicenda posta all'esame dell'Assemblea riguarda un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Miccichè per il reato di diffamazione col mezzo della stampa. I fatti all'origine della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, sebbene illustrati con dovizia di particolari nell'ordinanza emessa dal giudice procedente (che riproduce peraltro in larga parte la querela della persona offesa dalla diffamazione), possono riassumersi in termini abbastanza semplici. Il querelante Franco Tusa, ex assessore al comune di Monreale, eletto nelle file del PSDI e successivamente fondatore di un club Forza Italia, sarebbe stato diffamato dall'onorevole Miccichè, che, in due interviste rilasciate ad organi di stampa, avrebbe accennato a frequentazioni del Tusa con il signor Mandalari il cui nome, nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso, risulterebbe messo in relazione con l'organizzazione mafiosa operante in provincia di Palermo. Ciò premesso, occorre rilevare — sebbene evidentemente tale rilievo non attenga in senso stretto alle competenze della Camera — che, nello stesso atto querelatorio, Franco Tusa ammette le frequentazioni con Mandalari (sia pure asserendo che esse avrebbero rivestito soltanto carattere professio-

nale e non di amicizia). Al di là di questo, tuttavia — e tale è stata la valutazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere —, non si può non rilevare come le frasi diffamatorie attribuite al Miccichè si caratterizzano esclusivamente come uno scambio di opinioni di evidente natura politica e come tali, secondo la costante giurisprudenza della Giunta, sono pertanto da ricondursi nell'ambito della prerogativa della insindacabilità. Peraltro, il deputato Miccichè ha reso le dichiarazioni nel contesto di un fatto politico, in quanto le sue esternazioni prendevano spunto sul denunciato intreccio tra mafia e massoneria, quale emergeva dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche sulle quali si è diffusamente soffermata anche la Commissione parlamentare antimafia. Questa è stata, come si è detto, la valutazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che nella seduta del 27 novembre 1996, dopo aver ascoltato anche il deputato interessato, ha pertanto formulato all'Assemblea la proposta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Carmelo CARRARA, *Relatore*.